

TRIBUNALE DI LANCIANO
RICORSO PER PROCEDURA FAMILIARE ex art 66 CCII
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 67 e seguenti CCII,
EX ART. 68 COMMA 2 - D.LGS. N.14 DEL 12/01/ 2019, E S.M.I.

Per: Il sig. **IOVANE PASQUALE**, nato a Torre Annunziata (NA) il 06/05/1980 e residente a Lanciano (CH) in Via del Mare, 87 int 12CAP 66034 - C.F. VNIPQL80E06L245U e la sig.ra **PASQUINI MARIA LAURA** nata a Lanciano (CH) il 31/08/1979 e residente a Lanciano (CH) in Via del Mare, 87 int 12 CAP 66034 - C.F. PSQMLR79M71E435K, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Guidoguerra SARACENI, nato ad Atesa (CH) l'11.07.1968, C.F.: SRCGGR68L11A485A ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lanciano (CH) alla Via Panoramica n. 16. - Tel 0872 714954. Il difensore dichiara di voler ricevere notificazioni all'indirizzo pec guidoguerrasaraceni@pec.it

Premesso che

- in data 01.03.2024 il referente dell'OCC nominava, quale gestore della crisi, il dott. Jhonny Di Nucci, commercialista iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Lanciano (CH) al n. 171/a, il quale accettava l'incarico conferitogli;
- in data 15 novembre 2024 il dott. Di Nucci, esaminata la documentazione e sentiti gli istanti, trasmetteva a questi la relazione ex art. 68 comma 2 - D.lgs. n.14 del 12/01/ 2019, e s.m.i.. (doc 1)
- In particolare, come riportato anche nella relazione dell'OCC:
 - Gli istanti risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019;
 - non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella regolate dal Capo II del D.Lgs. 14/2019. Su questo aspetto, il Gestore, precisa che il Sig. Iovane è stato titolare di partita iva dal 05/03/2020 al 30/03/2022 così come risulta dalle informazioni anagrafiche risultanti all'Agenzia delle Entrate ma non ha debiti riconducibili all'attività imprenditoriale così come risulta tra l'altro delle precisazioni del credito arrivate da Inps e Inail;
 - La Signora Pasquini risulta non essere mai stata titolare di partita iva;
 - non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - Il sig. Iovane e la sig.ra Pasquini sono conviventi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare insieme alla figlia della signora Pasquini, risiedono in Via del Mare n.87 int 12 a Lanciano (CH), così come risulta dal certificato di stato di famiglia, depositato tra gli allegati alla relazione (doc. 2);
 - Il nucleo familiare vive in un appartamento condotto in locazione;
 - entrambi gli istanti risultano avere in corso un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con la STELLANTIS EUROPE SPA e le uniche entrate mensili a disposizione del nucleo familiare sono rappresentate dai redditi derivanti, appunto, da lavoro dipendente;
 - Il sig. Iovane Pasquale percepisce una retribuzione media mensile di circa € 2.015,08 (al netto delle ritenute Irpef, delle addizionali regionali ed addizionali comunali) e, per l'anno 2023, ha dichiarato un reddito netto di € 24.181,00;

- La sig.ra Pasquini Maria Laura percepisce una retribuzione media mensile di circa € 1.717,33 (al netto delle ritenute Irpef, delle addizionali regionali ed addizionali comunali) e, per l'anno 2023, ha dichiarato un reddito netto di € 20.608,00;
- Sugli stipendi di entrambi gli istanti risultano in corso una cessione del quinto dello stipendio e pignoramento del quinto;
- per il Sig. Iovane la trattenuta di 1/5 dello stipendio a fronte del pignoramento risulta essere pari ad una media mensile di circa € 255,04 (considerati i cedolini da giugno ad ottobre 2024) mentre la rata della cessione del quinto risulta essere pari € 278,00;
- per la sig.ra Pasquini la trattenuta di 1/5 dello stipendio risulta essere pari ad una media mensile di circa € 254,29 (considerati i cedolini da giugno ad ottobre 2024) mentre la rata della cessione del quinto risulta essere pari € 318,00, così come riportate nelle tabelle prodotte dal Gestore della crisi;
- Dall'analisi dei cedolini giugno – ottobre 2024, prodotti dagli istanti, si evince che il netto mensile si sia ridotto in questi mesi per entrambi a causa del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni resa necessaria a fronte dei diversi stop produttivi effettuati dall'azienda datrice di lavoro nel corso del 2024;
- Gli istanti non sono proprietari di beni immobili, mentre per quanto concerne i beni mobili registrati, il signor Iovane Pasquale risulta proprietario di n. 2 autovetture e di n. 1 motociclo, di seguito indicati:
 - Targa CP242HD - Autovettura Euro 04, immatricolata in data 28/07/2004
 - Targa BY990VP - Autovettura Euro, immatricolata in data 03 12/02/2002
 - Targa NA236225 Motociclo, immatricolato in data 08/10/1981;
- Il sig. Iovane Pasquale è titolare di n. due carte prepagate con un saldo attivo di qualche euro;
- La sig.ra Pasquini Maria Laura è titolare di due carte prepagate con saldi attivi di € 1,12 e di € 4,21;
- Gli istanti sono cointestatari di un conto corrente bancario acceso presso la Banca BNL con un saldo attivo di pochi euro;
- Per quanto concerne la posizione debitoria, si rappresenta che Il sig. Iovane Pasquale risulta avere un'esposizione debitoria totale pari ad € 74.725,84 così ripartita:
 - € 1.200,00, oltre accessori come per legge, nei confronti dell'Avv. Guidoguerra Saraceni per l'assistenza nella presente procedura (75% prededucibile; 25% privilegiato);
 - € 28.883,43 nei confronti di Agos Ducato Spa (P.iva 08570720154), finanziamento chirografario. Il creditore ha promosso procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Torre Annunziata - RGE 378/23;
 - € 4.714,83 nei confronti di Ifis Npl Investing Spa (P.Iva 04570150278) quale mandataria Ifis Npl Servicing Spa - finanziamento chirografario;
 - € 6.716,45 nei confronti di Santander Consumer Bank Spa – Codice Fiscale 05634190010, contratto credito al consumo n. 15649292 chirografario;
 - € 32.526,00 nei confronti di IBL Banca Spa Codice Fiscale 0045255085, mutuo chirografario con cessione del quinto dello stipendio;
 - € 885,13 nei confronti di Soget Spa per il Comune di Lanciano e per il Comune di Castel Frentano – in privilegio.
- La sig.ra Pasquini Maria Laura risulta avere un'esposizione debitoria totale pari ad € 85.499,05 così ripartita:

- € 1.200,00, oltre accessori come per legge, nei confronti dell'Avv. Guidoguerra Saraceni per l'assistenza nella presente procedura – (75% prededucibile; 25% privilegiato);
- € 26.747,14 nei confronti di Ifis Npl Investing Spa (P.Iva 04570150278), quale mandataria Ifis Npl Servicing Spa - chirografario;
- € 35.220,91 nei confronti di MBCredit Solutions (Codice Fiscale 09007750152) Procedura di assegnazione esecuzioni mobiliare Tribunale di Lanciano - chirografario;
- € 23.531,00 nei confronti di Banca Privata Leasing Spa (Codice Fiscale 01307450351)Mutuo cessione del quinto - chirografario;
- sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni il gestore ha giustamente osservato
- che l'attuale indebitamento risulta aver origine dalle necessità familiari ordinarie e che nessun finanziamento è rivolto a soddisfazioni voluttarie. In particolare, per quanto concerne la sig.ra Pasquini, il primo finanziamento viene erogato nel 2009 ed è finalizzato a lavori di adeguamento della casa di abitazione in C.da Costa di Chieti al fine di renderla più agevole in previsione della nascita della sua seconda figlia avvenuta nell'ottobre del 2010. Questa è stata la motivazione della richiesta del finanziamento Fides nel 2009 e Monte dei Paschi nel 2011. Nel 2011 viene richiesto il finanziamento Fidelity dell'importo di € 5.000,00 ed è stato erogato per l'acquisto di una piccola autovettura. Nel 2014 la condizione familiare e sentimentale della richiedente subisce un brusco cambiamento, difatti, la sig.ra Pasquini si separa dal proprio coniuge ed costretta a trasferirsi in una nuova abitazione con le figlie aumentando, inevitabilmente, la propria necessità finanziaria. Decide, quindi, di stipulare una nuova cessione del quinto con Pitagora. Si precisa che la sig.ra Pasquini si è sempre dovuta occupare economicamente delle figlie sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie (ad esempio le spese per il dentista) oltre che del pagamento del canone di locazione pari ad € 450,00, integralmente a suo carico come da contratto di locazione stipulato nel 2014 per la nuova casa.
- In riferimento del sig. Iovane Pasquale, si rappresenta che il finanziamento del 2009 è stato finalizzato all'acquisto di mobili, televisore ed elettrodomestici necessari per arredare, ma soprattutto rendere vivibile la casa ubicata e presa in locazione a Castel Frentano. Fino ad allora Iovane ha vissuto insieme ad un amico. Improvvisamente, il sig. Iovane si è ritrovato da solo a sostenere tutte le spese per una nuova abitazione. Successivamente, nel 2011, stipula la prima cessione del quinto con Unicredit, finalizzata all'acquisto di un'autovettura. Nel 2015 estingue la cessione con Unicredit e ne accende una nuova con Santander e va a vivere insieme alla sig.ra Pasquini ed utilizza la liquidità netta per partecipare alle spese della casa. Nel 2019 si trasferisce, con il nucleo familiare, nella nuova casa in Via del Mare, per la quale gli istanti pagano un canone mensile di locazione pari ad Euro 650,00, ed è costretto alla stipula di una nuova cessione del quinto finalizzata in parte all'acquisto dell'autovettura Panda necessaria per i turni di lavoro alternati con la sig.ra Pasquini, mentre la restante parte viene utilizzata per il pagamento della cucina;
- Sulle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte appare evidente che i predetti stipendi mensile possano essere destinati solo in minima parte al rimborso dei debiti. Si precisa che alla data attuale, prendendo in considerazione i netti in busta percepiti negli ultimi mesi (giugno- ottobre 2024) i richiedenti possono far affidamento di entrate medie mensili pari a € 1.921,80 (escludendo i soli rimborsi 730 poiché non rappresentativi di reddito e considerato una componente straordinaria non ricorrente), considerando le cessioni del quinto ed i pignoramenti oggi in essere, il netto mensile percepito non riesce a coprire le spese familiari pari ad € 2.500,00,

sottolineando che nel mese non riescano a coprire neanche l'importo € 1.771,57 di cui all'art. 283 comma 2 del CCII, e considerando l'affitto mensile il nucleo familiare, attualmente, vive al di sotto della soglia di un dignitoso tenore di vita.

- non risultano atti del debitore impugnati dai creditori e dalle informazioni raccolte non è emerso alcun indizio del compimento di atti in frode ai creditori;
- la documentazione prodotta dall'istante, unitamente a quella raccolta dal gestore della crisi, può dirsi completa e sulla stessa non si rilevano elementi di inattendibilità;
- alla luce di quanto sopra, gli istanti propongono il pagamento di una rata mensile uguale per i due richiedenti e pari a € 450,00, poiché la somma disponibile mensile risulta essere quasi identica per entrambi;
- la durata del piano proposta è pari a 60 mesi;
- La somma totale offerta dal sig. Iovane al fine di appianare la propria condizione debitoria è pari a **€ 27.000,00** così quella totale offerta dalla sig.ra Pasquini, sempre pari a **€ 27.000,00**;
- Tale somma è stata calcolata tenendo conto della media degli ultimi cinque cedolini paga, moltiplicata per 13 mensilità diviso 12 mesi al netto delle spese familiari mensili pari ad € 2.500,00;
- Il piano andrà a coprire dapprima i crediti prededucibili e successivamente i privilegiati e chirografari rispettando l'ordine e nelle percentuali definite dal Dott. Di Nucci.

Tutto ciò premesso il sig. Iovane Pasquale e la sig.ra Pasquini Maria Laura, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

Che Ill.mo Tribunale adito, svolte le formalità di rito,

- Voglia ammettere il sig. Iovane Pasquale e la sig.ra Pasquini Maria Laura alla procedura di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 67 e seguenti CCII, EX ART. 68 COMMA 2 - D.LGS. N.14 DEL 12/01/ 2019, E S.M.I. - PROCEDURA FAMILIARE ex art 66 CCII e disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'Occ della proposta e del decreto;
- Disporre, ai sensi dell'art. 70, c. 4, della suddetta normativa, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo e fino alla conclusione del procedimento, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio degli istanti da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori alla domanda atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano proposto;
- Dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria si allega la seguente documentazione:

1. Relazione del Gestore della crisi attestante la fattibilità del piano
2. Allegati alla Relazione del Gestore della crisi

Ai fini del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115/02, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con osservanza.

Lanciano, 2 dicembre 2024

Avv. Guidoguerra SARACENI